

Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga nel diritto interno della facoltà offerta dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CE del 23 luglio 1990 ⁽¹⁾, se ci sia spazio per una verifica degli atti o accordi adottati ai fini dell'esercizio di tale facoltà alla luce del diritto primario dell'Unione europea.
- 2) Se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, che accordano agli Stati membri un ampio margine discrezionale per determinare quali disposizioni siano «necessarie per evitare le frodi e gli abusi», debbano essere interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro adotti un meccanismo inteso a escludere dal beneficio dell'esenzione i dividendi distribuiti a una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell'Unione, a meno che tale persona giuridica non dimostri che la catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell'esenzione.
- 3) a) Qualora la conformità al diritto dell'Unione del meccanismo «antiabuso» menzionato in precedenza debba altresì venire valutata alla luce delle disposizioni del Trattato, se sia opportuno esaminarla, tenuto conto dell'oggetto della normativa in discussione, alla luce delle disposizioni dell'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche quando la società beneficiaria della distribuzione dei dividendi sia controllata direttamente o indirettamente, a seguito di una catena di partecipazioni che ha il beneficio dell'esenzione fra i suoi fini principali, da uno o più residenti di Stati terzi che non possono avvalersi della libertà di stabilimento.

b) In mancanza di risposta positiva alla questione precedente, se tale conformità debba essere esaminata alla luce delle disposizioni dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4) Se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale privi dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati da una società di uno Stato membro a una società con sede in un altro Stato membro qualora tali dividendi vadano a beneficio di una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell'Unione europea, a meno che la suddetta non dimostri che tale catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell'esenzione.

⁽¹⁾ Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'11 gennaio 2016 —
Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della società Cairnbulg Nanteuil/
Ministre des finances et des comptes publics**

(Causa C-14/16)

(2016/C 106/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della società Cairnbulg Nanteuil

Resistente: Ministre des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga, nel diritto interno, della facoltà offerta dal paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990, modificata, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi ⁽¹⁾, sia ammessa una verifica, alla luce del diritto primario dell'Unione europea, dei provvedimenti adottati per l'attuazione di tale facoltà.
- 2) Se, in caso di risposta positiva alla prima questione, le disposizioni dell'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale, ai fini della lotta contro la frode o l'evasione fiscale, subordini il beneficio del regime fiscale comune applicabile alle fusioni e alle operazioni assimilate a una procedura di previa autorizzazione per quanto riguarda i soli conferimenti effettuati a favore di persone giuridiche straniere, escludendo quelli effettuati a favore di persone giuridiche di diritto nazionale.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 1.

Impugnazione proposta il 13 gennaio 2016 da Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 ottobre 2015 nella causa T-134/11: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commissione Europea.

(Causa C-19/16 P)

(2016/C 106/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (rappresentanti: N. Garcia-Lora, E. Grieves, barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione Europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del 28 ottobre 2015
- sostituirvi la sua decisione e annullare le misure impuginate
- condannare la Commissione, il Consiglio e il Regno Unito alle spese sostenute nei procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte di giustizia

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono quattro motivi.

Il primo motivo contesta la decisione del Tribunale secondo cui le censure al merito della decisione di includere nell'elenco i primi tre ricorrenti non erano state sollevate correttamente dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha errato nel non qualificare il quarto motivo in primo grado come contestazione della valutazione dei fatti operata dalla Commissione. Il Tribunale è venuto meno al suo dovere di tenere adeguatamente conto delle osservazioni dei ricorrenti, che invece avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto a) il Tribunale le aveva richieste; b) erano state presentate prima che il convenuto depositasse la sua difesa e c) i ricorrenti avevano ripetutamente espresso il loro desiderio di contestare la valutazione dei fatti. L'approccio del Tribunale non è compatibile con la sentenza del 14 aprile 2009 nella causa T-527/09, Ayadi/Commissione.